

Sintesi contratto

Grafici Cartai Edidoriali Comunicazione (Artigianato)

Per maggiori informazioni senti gli operatori CISL www.cislbrescia.it

Le tabelle contrattuali (qualifiche, livelli, importi) le trovi www.cislbrescia.it

Tredicesima/Gratifica natalizia

Gratifica natalizia operai: pari a 173 ore di retribuzione, da corrispondere alla vigilia di Natale

Tredicesima impiegati: 1 mensilità da corrispondere alla vigilia di Natale

Scatti anzianità

5 biennali

Straordinari (limiti e maggiorazioni)

le ore di prestazione straordinaria potranno, nella misura non inferiore a 1/3, essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma restando la maggiorazione prevista. Maggiorazioni: 35%, straordinario; 45%, straordinario notturno escluso sabato e prefestivi; 50%, straordinario festivo; 65%, straordinario festivo notturno; 40%, lavoro notturno; 45%, lavoro festivo; 60%, lavoro notturno festivo; 10%, lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo. È possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e/o straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, con la retribuzione in atto al momento dell'erogazione.

Ferie

180 ore annue. Il periodo delle ferie sarà stabilita di norma nel periodo maggio-ottobre per le prime tre settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la 3a settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo

Riduzione orario

16 ore annue di permessi retribuiti da utilizzare nel corso dell'anno; la parte non utilizzata sarà retribuita entro il 31.1 dell'anno successivo

Festività

oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale.

Operai: le festività cadenti di domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale.

Impiegati: nel caso in cui la festività cada di domenica sarà dovuta, in aggiunta alla normale retribuzione, 1/26 della retribuzione stessa

Festività soppresse

4 giorni di riposo compensativo retribuito in sostituzione delle festività soppresse

Malattia

conservazione del posto per 12 mesi (nel caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi); trattamento economico: impiegati: per anzianità fino a 6 anni corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi; per anzianità oltre 6 anni, intera retribuzione per i primi 6 mesi e metà di essa per altri 4 mesi; operai: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° al 180° giorno. Se la malattia ha durata superiore a 6 giorni, il trattamento economico decorre dal 1° giorno. La suddetta disciplina trova applicazione anche per gli apprendisti

Infortunio

conservazione del posto fino alla guarigione clinica; integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto

Maternità

integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria

Congedi parentali - Ai sensi del D.lgs. 151/2001, il congedo parentale potrà essere fruito da parte di ciascun genitore anche su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La fruizione su base oraria può essere ammessa per periodi pari ad un minimo di 2 ore giornaliere

Apprendistato

Apprendistato (D.Lgs. 81/2015) - Limiti di età: può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero 17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005; Sfera di applicazione: può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 1°A al 5°, e per le relative mansioni; Periodo di prova: non superiore a 4 mesi. In caso di malattia durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto; Precedenti periodi di apprendistato: il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi (analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale); Durata: la durata minima è fissata in 6 mesi, mentre la durata massima è fissata in relazione alla qualifica da raggiungere:

Contratto tempo determinato

è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro di durata non superiore a 36 mesi, concluso tra datore di lavoro e lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia contrattuale potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Qualora l'assenza dei lavoratori, ovvero titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. 151/2001, il contratto a termine stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui sopra, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento. Nelle imprese che hanno da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine; per le imprese con più di 5 dipendenti è consentita l'assunzione dei lavoratori con rapporto a termine nella misura del 35% del personale in forza. Nelle imprese artigiane con più di 5 dipendenti l'assunzione a termine è consentita nella misura del 50% del personale in forza.

Part time

il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto attraverso tre modalità: Quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa; Quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno; Quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa. Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Tali variazioni comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva dell'8%. In presenza di particolari situazioni quali punte di più intensa attività, necessità di sostituire lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro annuo. Tale lavoro supplementare verrà compensato con la maggiorazione del 10%.

Previdenza integrativa/complementare

FON.TE www.fondofonte.it è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori ARTIGIANI, del commercio, del turismo e dei servizi, unico scopo è quello di operare affinché gli iscritti maturino un trattamento previdenziale integrativo a quello fornito dal sistema pensionistico di base a carattere obbligatorio e quindi garantirsi un futuro pensionistico migliore.

La contribuzione (calcolata sulla retribuzione annua complessiva assunta come base per il calcolo TFR) per quanto riguarda i CCNL ARTIGIANATO (ad esclusione dell'edilizia) è così ripartita: lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 quota TFR 100%, contributo lavoratore 1%, contributo azienda 1%; lavoratori occupati al 28.04.1993 quota TFR 16%, contributo lavoratore 1%, contributo azienda 1%;

Assistenza integrativa

La contrattazione Nazionale e Regionale ha previsto la costituzione di Fondi ed Enti che erogano oltre 50 prestazioni ai lavoratori artigiani (dalla cura dei denti all'asilo nido, al rimborso dei ticket sanitari, visite ecc..), a Brescia agli sportelli artigianato potete trovare informazioni consulenze e gestione delle domande.

Il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo (SAN.ARTI) da diritto ai lavoratori (a tempo indeterminato, apprendistato e assunti a contratto a termine di durata di almeno pari a 12 mesi) di chiedere prestazioni di SANITA' INTEGRATIVA

Il Fondo di welfare integrativo lombardo dell' artigianato (W.I.L.A.) da diritto ai lavoratori lombardi dell'artigianato (a tempo indeterminato, apprendistato e assunti a contratto a termine di durata di almeno pari a 12 mesi) di chiedere prestazioni Socio Sanitarie in aggiunta a quelle previste da SAN.ART.

L'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato da diritto ai dipendenti lombardi di chiedere prestazioni SOCIALI erogate dall'ente che si sommano alle prestazioni SAN.ARTI e W.I.L.A.